



COMUNE DI TRESANA

Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco
Tel. 0187 477112 Fax 0187 477449
e-mail : infotresana@comune.tresana.ms.it

(Prov. Massa Carrara)

p.e.c. : comune.tresana@postacert.toscana.it

IL SINDACO

Ordinanza n. 31 del 29 Dicembre 2018

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sul territorio Comunale di Tresana.

IL SINDACO

Premesso che:

- ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

Dato atto:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto

al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

Visti:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.; - La Legge 689/1981;

ORDINA

1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

3) Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3 a partire dalle ore 01:00 del 30 dicembre 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2019.

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Tresana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Massa entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

IL SINDACO
Matteo Mastrini